

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: *best practices* in materia di Composizione Negoziata della Crisi d'impresa

D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 attuativo della L. delega n. 155/2017, come successivamente modificato e integrato, da ultimo con D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 («Correttivo Ter»)

a cura della Commissione Affari Civili, Sottocommissione Procedure Concorsuali,
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Introduzione

- Mediante il D.L. n. 118/2021, è stato inserito all'interno del nostro ordinamento un nuovo strumento di regolazione della crisi, agli articoli 12 e ss. del D.lgs. n. 14/2019 (il "CCII"), basato sull'interlocuzione tra il debitore e i creditori e finalizzata alla ricerca di una soluzione della crisi di impresa, con esiti differenti sulla base dell'esito delle trattative con i creditori.
- Si indicano di seguito alcuni "protocolli di condotta" che, sulla base di pregresse esperienze in ambito di Composizione Negoziata della Crisi (la "**CNC**") sarebbe opportuno adottare ed implementare nel dialogo con i debitori e con l'Esperto nominato dalla Camera di Commercio, al fine di poter - ove possibile - addivenire al miglior esito del procedimento.

Il rapporto Debitore – Esperto

- A seguito della nomina della Camera di Commercio e della sua accettazione, come noto, l'Esperto assume un ruolo cardine nello sviluppo delle trattative tra il debitore e i creditori.
- In proposito, ferme le specifiche previsioni di legge contenute nel CCII in merito agli adempimenti posti a carico dell'imprenditore e dell'Esperto, si forniscono di seguito, senza presunzione di assoluta completezza, alcune delle principali attività che sarebbe opportuno porre in essere, di concerto con l'Esperto, per assicurare il buon esito del procedimento:
 - prima dell'accettazione dell'incarico a livello formale, è utile che gli advisors della società abbiano un incontro informale con l'Esperto, volto a meglio rappresentare i pilastri del percorso di risanamento intrapreso da parte della debitrice e rappresentargli al meglio lo scenario, anche al fine di agevolarne le valutazioni;
 - viepiù in presenza di un procedimento complesso, l'Esperto può procedere alla nomina di un consulente da individuarsi, a seconda dei casi, in un legale e/o un esperto commercialista che lo assista nell'adempimento del proprio incarico (anche nel rispetto dell'artt. 17 comma 5 CCII);

Il rapporto Debitore – Esperto (*segue*)

- a seguito dell'accettazione dell'incarico, a strettissimo giro, l'Esperto deve procedere alla convocazione di un incontro con il legale rappresentante della Società, unitamente agli *advisors* della debitrice, al fine di programmare i vari adempimenti connessi a:
 - un primo incontro con il ceto creditorio (anche in base alla consistenza del numero dei creditori della Società);
 - verificare, in via preliminare, la fattibilità del piano di risanamento della Società e valutare la presenza di eventuali operazioni straordinarie in relazione alle quali si renda necessario il parere dell'Esperto e, se del caso, il provvedimento autorizzativo del Tribunale;
 - eventuale conferma delle misure protettive che la Società potrebbe aver richiesto ai sensi dell'art. 18 CCII e al successivo ricorso ex art. 19 CCII depositato entro il giorno successivo all'accettazione dell'Esperto. In questo senso, si rende oltremodo necessario un confronto immediato con l'Esperto finalizzato al rilascio da parte di quest'ultimo del parere favorevole alla conferma delle misure protettive richieste;
- oltre all'incontro con l'imprenditore, è opportuno un incontro anche con l'organo di controllo e il revisore legale, se in carica. Sul punto, può essere utile - anche in vista dell'incontro con l'imprenditore - assumere da questi ultimi preliminari informazioni sulle concrete prospettive del risanamento della società, da condividere poi, se del caso, con l'imprenditore stesso e i suoi *advisors*;

Il rapporto Debitore – Esperto (*segue*)

- a seguito del primo incontro, è opportuno procedere alla condivisione con l'Esperto di ogni sviluppo del procedimento, della elaborazione del piano di risanamento e della situazione finanziaria della società, al fine di consentire a quest'ultimo un costante aggiornamento;
- sempre di concerto con l'Esperto, come si vedrà meglio infra, è opportuno organizzare costanti e periodici incontri con il ceto creditorio, al fine di rappresentare l'evoluzione del piano di risanamento e raggiungere un accordo con gli stessi;
- l'Esperto può richiedere, nel corso del procedimento e, in particolare, in caso di modifiche e/o integrazioni al piano di risanamento finale nel corso delle negoziazioni con i creditori, aggiornamenti formali all'imprenditore, oltre a una costante rendicontazione dell'andamento economico - finanziario dell'impresa. Restano in ogni caso fermi in capo all'imprenditore gli obblighi informativi, ex art. 21 CCII, nei confronti dell'Esperto inerenti atti di straordinaria amministrazione ed esecuzione di pagamenti non coerenti con le prospettive di risanamento;
- nel caso in cui il piano di risanamento preveda l'implementazione di operazioni straordinarie, in particolare modo in caso di cessione di ramo d'azienda e/o partecipazioni e/o società controllate nel corso delle negoziazioni con i creditori, risulta necessario condividere con l'Esperto tutti i relativi documenti e aggiornamenti, al fine di consentire a quest'ultimo di metterli a disposizione del ceto creditorio e di porli a base del suo parere;

Il rapporto Debitore – Esperto (*segue*)

- mettere a disposizione dell'Esperto tutta la documentazione prodotta dalla società debitrice, così che quest'ultimo possa caricarla, tempestivamente, sull'apposita piattaforma telematica nazionale del procedimento di CNC, agevolandone così la consultazione da parte dei creditori, nel rispetto dei dettami di cui all'art. 15 CCII;
- il ruolo dell'Esperto è anche necessario al fine di poter confermare che le trattative con il ceto creditorio siano state condotte secondo buona fede e trasparenza, che hanno ruolo cardine al fine di poter avere ulteriori sbocchi all'esito del procedimento di CNC.

Il rapporto tra Debitore, Esperto e Creditori

- L'epicentro del procedimento di CNC è basato sulle trattative tra la Società debitrice e i vari creditori, da cui dipendono i possibili sbocchi finali del procedimento.
- Il CCII è chiaro nello stabilire che tutte le parti debbano «*collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte ed alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata*».
- Ciò comporta, come detto, che le trattative debbono essere condotte dalla Società debitrice secondo **buona fede e trasparenza nelle negoziazioni**.

Il rapporto tra Debitore, Esperto e Creditori (*segue*)

- Orbene, al fine di garantire il rispetto di questo essenziale requisito del procedimento di CNC – che assume rilevanza non solo nel contesto della CNC stessa e del rilascio di una relazione finale positiva dell'Esperto, ma anche nel caso di successiva apertura di una procedura di concordato semplificato è utile che:
 - la società rediga, al momento del deposito della domanda di nomina dell'Esperto, un elenco dei creditori con indicazione non solo dei crediti scaduti e a scadere, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17, comma 3, lett. c), ma anche di una completa loro anagrafica, al fine di consentire all'Esperto una più agevole convocazione degli stessi per via telematica;
 - l'Esperto, anche per agevolare le comunicazioni ai creditori, in particolare ove il loro numero sia particolarmente elevato, faccia ricorso a portali – tipici delle procedure concorsuali, quale, a titolo esemplificativo, Fallcoweb –, implementando le anagrafiche dei creditori sulla base degli elenchi forniti dalla debitrice. Sul punto, è essenziale un costante aggiornamento dell'anagrafica, al fine di assicurarsi che tutti i creditori siano destinatari delle comunicazioni;

Il rapporto tra Debitore, Esperto e Creditori (*segue*)

- gli incontri tra imprenditori e creditori si svolgano alla presenza dell'Esperto, per via telematica, con redazione, a cura dell'Esperto stesso, di un apposito verbale, con indicazione dei soggetti presenti e di quelli assenti, benché convocati, e del contenuto del singolo incontro. Tale documento dovrà essere poi caricato sulla piattaforma telematica nazionale. Quanto allo svolgimento degli incontri, in base alla consistenza del numero dei creditori nonché della loro natura (quali ad esempio istituti di credito, fornitori, fornitori strategici, etc.), l'imprenditore e l'Esperto possono concordare che le riunioni vengano suddivise in più sessioni telematiche (con condivisione di un diverso link telematico per ciascun gruppo), per agevolare la chiarezza e l'ordine di ciascuna riunione;
- trattandosi di un procedimento a formazione progressiva, in particolare in caso di necessità di integrazione del piano di risanamento, nel corso del singolo incontro – sino ad addivenire a quello definitivo – l'Esperto potrà richiedere ai creditori – fermi eventuali interventi e/o critiche al piano – la sussistenza o meno di pregiudiziali alla prosecuzione del procedimento e all'implementazione delle operazioni per la definizione del piano e della correlata proposta di ripagamento in favore del ceto;

Il rapporto tra Debitore, Esperto e Creditori (*segue*)

- l'imprenditore, anche con il necessario supporto dell'Esperto, dovrà elaborare una proposta che, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dei creditori interessati, risulti giuridicamente ed economicamente fattibile, attribuendo a ciascun interessato un'utilità specifica che ragionevolmente non potrebbe essere riconosciuta nell'alternativa concorsuale applicabile, provvedendo a calcolare e rappresentare il valore di liquidazione giudiziale (comprensivo, se ricorrenti, di diritti revocatori e risarcitori);
- al fine di garantire una più agevole interlocuzione e negoziazione nelle trattative, può essere incaricato un legale terzo che assista tutti gli istituti di credito (il c.d. "legale banche") e possa quindi fare da *trait d'union* tra imprenditore, Esperto e istituti di credito;
- l'Esperto deve mettere a disposizione dei creditori, sulla piattaforma nazionale telematica, tutti i documenti versati nel procedimento dall'imprenditore; così da consentire a tutti i creditori di essere costantemente informati della situazione economico-finanziaria della Società, oltreché dell'avanzamento delle operazioni che sono poste a base del piano di risanamento;